


Si informa che presso l'Istituto Giuridico e' disponibile il libro

Giurisprudenza Sammarinese del Collegio Garante



Per informazioni contattare l'Istituto Giuridico

*Segreteria dell'Istituto Giuridico Sammarinese
Via A. di Superchio, 16 - 47893 Cailungo
Tel. 0549/885325*

M
I
S
C
E
L
L
A
N
E
A

Marzo 2008

*Segreteria di Stato per l'Istruzione e la
Cultura, l'Università e gli Affari Sociali*



*Segreteria di Stato per la Giustizia, i Rapporti
Le Giunte di Castello, l'Informazione e la Pa*

Rivista di Diritto

**ISTITUTO GIURIDICO
SAMMARINESE**

**LE ROGATORIE INTERNAZIONALI
Dott.ssa Rita Vannucci**

**CERTEZZA E TRASPARENZA NEI RAPPORTI
GIURIDICI ITALO-SAMMARINESI
Avv. Alessandro Petrillo**

PRESENTAZIONE

In questo numero di Miscellanea presentiamo un estratto della conferenza tenuta dal Commissario della Legge della Repubblica di San Marino, Dott.ssa Rita Vannucci, agli avvocati iscritti alla Camera Penale di Rimini.

Il tema trattato è interessante e concreto: riguarda infatti le rogatorie passive che autorità estere, particolarmente Italiane, richiedono all'Autorità Giudiziaria Sammarinese. Il Commissario della Legge Vannucci ha particolarmente curato questo settore dell'attività del Tribunale, e la giurisprudenza che attraverso la Sua attività si è venuta formando negli ultimi anni costituisce una regola generale che contemporaneamente tutela le prerogative sovrane della Repubblica di San Marino con l'esigenza di fornire all'autorità giudiziaria estera tutta la collaborazione necessaria al perseguimento dei reati si quali la stessa autorità conduce indagini.

All'ottimo saggio della Dott. Vannucci, la cui attività giurisdizionale è stata molto apprezzata, si accompagna la pubblicazione di talune riflessioni dell'Avv. Alessandro Petrillo, Presidente della Camera Penale di Rimini, sulla necessaria trasparenza della normativa che regolamenta i rapporti, un materia di processo penale, fra lo Stato Italiano e la Repubblica di San Marino.

Ringrazio l'Avv. Petrillo, Presidente della Camera Penale di Rimini, per l'occasione che è stata offerta alla Repubblica di San Marino di illustrare il proprio ordinamento agli operatori del diritto di Rimini. Ringrazio per la collaborazione l'Avv. Maria Antonietta Pari e Sonia Collodet dell'Istituto Giuridico per l'assistenza da loro prestata per la presente pubblicazione.

IL SEGRETARIO SCIENTIFICO

Avv. Alvaro Selva

PRESENTAZIONE

Il testo pubblicato su questo numero di Miscellanea rappresenta un estratto della dotta conferenza tenuta dalla Dott.ssa Rita Vannucci, Commissario della Legge della Repubblica di San Marino ed organizzata, a beneficio degli iscritti all'Ordine degli Avvocati, dalla Camera penale di Rimini il giorno 30 novembre 2007.

La Dott.ssa Vannucci ha trattato un tema molto importante per le sempre più frequenti relazioni che si verificano nel campo penale fra i Tribunali Italiani e sammarinesi. Sono infatti frequentissime le richieste rogatorie fra i due Stati.

La Dott.ssa Vannucci, che da anni cura particolarmente le rogatorie passive richieste dall'Autorità Giudiziaria Italiana a quella sammarinese, di fronte ad una normativa convenzionale insufficiente, ha adottato una serie di decisioni che hanno dato una completa e corretta visione dell'istituto della Rogatoria, che consentono allo Stato richiedente di svolgere le opportune e complete indagini per l'accertamento dei reati e allo Stato richiesto di salvaguardare i diritti della persona soggetta ad indagine, nel quadro delle Garanzie offerte dall'ordinamento interno.

Inutile sottolineare che il tema, di particolare rilevanza pratica data la vicinanza del distretto giudiziario Riminese alla Repubblica di San Marino, ha suscitato grande interesse da parte dei numerosi colleghi intervenuti. E per uno studio approfondito dell'argomento, l'Istituto Giuridico, sollecitato dalla Camera penale, ha con apprezzabile sensibilità provveduto alla pubblicazione di un estratto della conferenza e messo a disposizione della Stessa camera penale un considerevole numero di copie per la diffusione fra i professionisti interessati a conoscere l'argomento.

Esprimo l'auspicio che la collaborazione fra l'Istituto e la Camera Penale sia in futuro intensificata, onde consentire ai professionisti che esercitano nei due Stati di svolgere, con conoscenza e consapevolezza, le loro funzioni di assistenza legale.

Avv. Alessandro Petrillo
(Presidente della Camera Penale di Rimini)

SOMMARIO

LE ROGATORIE INTERNAZIONALI	Pag.	9
1- Rogatorie internazionali passive: definizione.	Pag.	13
2- Richieste provenienti dall'autorità giudiziaria italiana: disciplina.	Pag.	13
3- Il requisito della doppia incriminabilità.	Pag.	16
4- Analitica esposizione dei fatti da parte dell'autorità richiedente.	Pag.	17
5- Utilizzazione dei risultati della rogatoria.	Pag.	18
6- Limiti all'attività richiesta.	Pag.	19
7- Valutazione del nesso di pertinenza fra atto richiesto e reato prospettato: acquisizione di dati bancari.	Pag.	20
8- Applicazione delle forme processuali interne nelle rogatorie.	Pag.	21
9- Richiesta rogatoria di sequestri.	Pag.	22
10- Controlli nella esecuzione di rogatorie.	Pag.	22
11- Collaborazione giudiziaria ed autonomia.	Pag.	23
CERTEZZA E TRASPARENZA NEI RAPPORTI GIURIDICI ITALO SAMMARINESI	Pag.	25

***Il quadro normativo e giurisprudenziale che regola,
nell'ordinamento sammarinese, l'istituto della rogatoria internazionale.***

di Rita Vannucci¹

¹ Il testo qui pubblicato costituisce un estratto della lezione tenuta presso il Tribunale di Rimini dalla Dott. Rita Vannucci, Commissario della Legge della Repubblica di San Marino, organizzata dalla Camera Penale nel quadro delle iniziative di aggiornamento per gli iscritti all'ordine degli Avvocati del distretto di Rimini.

Curriculum vitae di Rita Vannucci

La dott. Rita Vannucci, è entrata in servizio nella magistratura sammarinese il 2 maggio 1989 con l'incarico di Uditore Commissariale presso il Tribunale; dal 25 luglio 1992 ha svolto la funzione di Giudice Conciliatore e il 23 febbraio 1993 è stata nominata Commissario della Legge, prima con funzioni di Giudice Inquirente e, dal luglio 2002, quale Giudice penale di primo grado.

Sin dalla sua nomina a Commissario della Legge ha ricevuto la competenza delle rogatorie passive internazionali, ed in ragione di tali funzioni è stata più volte chiamata a rappresentare la Repubblica di San Marino ad incontri e *meeting* internazionali con altre Autorità giudiziarie estere.

A seguito dell'introduzione nell'ordinamento sammarinese del misfatto di riciclaggio, ha coordinato indagini interne ed internazionali con la Direzione Nazionale Antimafia Italiana ed ha partecipato, quale rappresentante della Repubblica di San Marino, a numerosi Convegni afferenti tale materia, tra cui la Conferenza di Strasburgo sul riciclaggio. Inoltre, è stata relatore ed ha rappresentato la Repubblica di San Marino durante l'indagine svolta dal Comitato di esperti incaricati dal Consiglio d'Europa di valutare le misure antiriciclaggio adottate dalla Repubblica di San Marino.

In tema di rapporti internazionali, è stata invitata dal Segretariato Generale dalla Commissione Europea a Bruxelles, quale rappresentante della Repubblica di San Marino a relazionare sulla "*normativa fiscale e doganale, con particolare riguardo alle condotte di contrabbando*".

Ha redatto il documento conclusivo sull'ordinamento giuridico sammarinese afferente la tutela del fanciullo dal traffico internazionale di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia minorile, richiesta dal Centro delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo.

E' stata relatore al Convegno sulla tutela del diritto d'autore organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari esteri: la relazione "*Riflessioni sull'esperienza sammarinese relativa alla protezione della proprietà intellettuale*", è pubblicata nella rivista *Il Diritto di autore*.

Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, alla presenza del responsabile della Direzione Generale Affari Economici della Comunità europea e di funzionari della Banca Centrale Europea, ha rappresentato la Repubblica di San Marino, è stata relatore, e ha predisposto la relazione conclusiva, nel convegno organizzato dalla Comunità Europea, in ordine *al rafforzamento della tutela contro la falsificazione dell'Euro*.

Dal 2002 è docente di "*Ordinamento giudiziario*" nell'ambito della Scuola di Perfezionamento di Diritto Sammarinese, realizzata dalle Università di Urbino e della Repubblica di San Marino.

L'argomento che si accinge ad illustrare riguarda *il quadro normativo e giurisprudenziale che regola, nell'ordinamento sammarinese, l'istituto della rogatoria internazionale*.

Sommario: 1- *Rogatorie internazionali passive: definizione.* 2- *Richieste provenienti dall'autorità giudiziaria italiana: disciplina.* 3- *Il requisito della doppia incriminabilità.* 4- *Analitica esposizione dei fatti da parte dell'autorità richiedente.* 5- *Utilizzazione dei risultati della rogatoria.* 6- *Limiti all'attività richiesta.* 7- *Valutazione del nesso di pertinenza fra atto richiesto e reato prospettato: acquisizione di dati bancari.* 8- *Applicazione delle forme processuali interne nelle rogatorie.* 9- *Richiesta rogatoria di sequestri.* 10- *Controlli nella esecuzione di rogatorie.* 11- *Collaborazione giudiziaria ed autonomia.*

1- Rogatorie internazionali passive: definizione.

Con l'espressione "rogatorie internazionali passive", si intende la richiesta con la quale l'Autorità giudiziaria italiana si rivolge a quella sammarinese, per il compimento di determinati atti processuali (es. citazioni, esami di testimoni, acquisizione di documentazione bancaria, sequestri, perquisizioni, ecc.).

L'argomento della cooperazione che ci accingiamo ad esaminare è di stretta attualità: oggi come non mai è viva e pungente l'esigenza di una effettiva, rapida e costante assistenza internazionale negli affari penali. Tale esigenza deriva non solo dall'affermarsi nei recentissimi anni di un tipo di delinquenza con preciso funzionamento internazionale, ma, altresì, per il compimento di atti strumentali all'accertamento della verità in processi di minore allarme sociale, ma ugualmente significativi. Tuttavia, la crescente importanza dei rapporti di collaborazione internazionale e la innegabile delicatezza, di simili procedure sul piano, sia istituzionale, sia delle posizioni individuali, impongono di affrontare il tema, con speciale rigore. Senza anticipare argomenti che verranno in prosieguo esaminati è innegabile che le rogatorie avanzate in sede penale molto spesso comportano accertamenti presso istituti bancari o finanziari, con conseguente penetrazione del segreto bancario.

2- Richieste provenienti dall'autorità giudiziaria italiana: disciplina.

E' ovvio, in ragione della collocazione geografica, che la Repubblica italiana è il Paese dal quale provengono le maggiori richieste, mediamente ne risultano pervenute circa 180 all'anno, ed è anche quello con cui si raggiunge la massima collaborazione. D'altro canto, l'uso della comune lingua italiana facilita, indubbiamente, la conoscenza dei reciproci sistemi giuridici, quantomeno

con riferimento ai principi fondamentali ed alle norme sostanziali e processuali utili per l'attività di assistenza giudiziaria nel rispetto dei quali possono essere predisposte ed eseguite le commissioni rogatorie, sin dalla fase preliminare.

La legislazione sammarinese provvede alla disciplina delle ammissioni delle rogatorie inoltrate dalle Autorità giudiziarie italiana in virtù della Convenzione stipulata fra San Marino e Italia il 31.3.1939. Tale accordo ha consentito, e consente tuttora, di realizzare una stretta cooperazione fra le Autorità giudiziarie italiana e sammarinese.

Lo spirito di collaborazione privilegiata, che ha sempre informato i rapporti tra i due Stati in considerazione della contiguità territoriale e di particolare comunanza di valori esistenti, si manifesta, a titolo di esempio, nell'art. 29 della predetta Convenzione, il quale prevede una corrispondenza diretta fra le Autorità Giudiziarie, riservando un trattamento privilegiato per il Giudice italiano rispetto ai Giudici degli altri Paesi. E' così possibile una effettiva comunicazione diretta fra Magistrati, quale canale più efficace per una pronta attività di cooperazione imperniata nel rispetto dell'Ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino.

Orbene, sul fronte interno, il codice di procedura penale non disciplina affatto i rapporti di assistenza con le autorità giudiziarie straniere e, più in generale, le disposizioni di legge che riguardano le rogatorie nell'ordinamento sammarinese risultano assai scarse; in sostanza, si limitano, a quanto esposto dagli artt. 29, 30 e 31 della richiamata Convenzione. Peraltro, a tali annose norme, (risalenti, come detto al 1939), si sono susseguite profonde innovazioni, sia sul piano costituzionale interno, sia su quello internazionale quale, ad esempio, la convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Sicché, la giurisprudenza, a cui l'ordinamento sammarinese riconosce un ruolo peculiare, ha ritenuto doveroso compiere passi notevoli, per colmare l'esigenza di costruire i principi cardine da osservare per ritenere ammissibile una commissione rogatoria, da adeguare a testi procedurali bisognosi di riforme organiche. Ciò è avvenuto e avviene, in via interpretativa, tramite un non sempre agevole contemperamento delle disposizioni dettate per il compimento di atti istruttori della giurisdizione penale, con le peculiarità delle rogatorie, le quali integrano procedure incidentali e circoscritte. Ci si riferisce in particolare al decreto del Commissario della Legge 18 maggio 1993 nel quale, per la prima volta si è proceduto alla individuazione dei requisiti in base ai quali può essere dato legittimamente corso ad una rogatoria, e alle basilari ordinanze del Giudice d'Appello dell'III.mo prof. Nobili del 22 giugno e 15 luglio 1993, che costituiscono i pilastri dell'intera materia. Lo stesso Giudice ha affrontato altre difficili problematiche emerse in successive procedure, il cui prezioso contributo, in prosieguo, verrà ripetutamente citato. La giurisprudenza

sammarinese, progressivamente, anche tramite l'intervento dei Giudici d'appello prof. Gualtieri e prof. Brunelli ha integrato i presupposti per l'ammissione delle rogatorie.

In primo luogo è stato stabilito che nel dar corso alle procedure di rogatoria internazionale, l'autorità giudiziaria sammarinese compie un atto che integra esercizio diretto di sovranità, non essendo ipotizzabile in materia una *delega* di poteri all'autorità richiedente sicché, uno stato sovrano, per quanto possa essere rispettoso del dovere di assistere lo Stato istante nella funzione repressiva, non può ammettere, senza precise condizioni, l'esecuzione di rogatorie straniere che potrebbero contraddire o limitare i postulati costituzionali ai quali si informa la Repubblica di San Marino.

Questa conclusione viene per altro ad essere suffragata dal richiamato art. 29. Il comma 3°, recita testualmente: "l'esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata soltanto quando non rientri nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria dello stato richiesto". La norma, dunque, suppone, inevitabilmente un sindacato di "*exequatur*" e allude a quelle preclusioni che il giudice sammarinese incontra sul piano del proprio diritto pubblico interno e del diritto internazionale.

Dunque, il Commissario della Legge ha il potere - dovere di controllare il contenuto della richiesta, ed accertare la presenza dei seguenti elementi²:

- 1) la pendenza di un procedimento penale a carico dell'imputato o dell'indiziato avanti all'Autorità italiana; qualora si proceda verso terzi non sottoposti ad indagini, la verifica, che l'acquisizione coattiva di elementi probatori risulti, pertinente e giustificata, rispetto all'imputazione pur gravante su altri. Ciò trova riscontro nell'art. 68 del codice di procedura penale;
- 2) la corrispondenza del reato nell'ordinamento sammarinese e cioè che il fatto sia considerato reato, appunto, da entrambi i paesi;
- 3) la verifica che l'atto richiesto non urti con la normativa concernente l'ordine pubblico, la sovranità o la sicurezza della Repubblica di San Marino;
- 4) l'analitica descrizione del fatto in modo da fornire tutti gli elementi concreti, perché si possa valutare la legittimità della cooperazione.

L'acquisizione dei predetti elementi è necessaria, per l'appunto, onde consentire all'Autorità giudiziaria sammarinese, ai sensi del terzo comma dell'art. 29 della Convenzione, di verificare se il fatto contestato sia previsto come reato anche dall'ordinamento di questo Stato e l'evasione della richiesta rientri o meno nelle sue attribuzioni.

² Cfr. decreto del Commissario della Legge 5 agosto 1993, in rog. int. N. 355/93, "San Marino Arte".

Compiuta tale verifica, qualora i prescritti requisiti risultino sussistenti, l'Autorità giudiziaria sammarinese è tenuta a dare esecuzione all'atto istruttorio. Se invece, le indicazioni sono insufficienti, il Commissario della Legge invita l'Autorità giudiziaria estera a precisare la richiesta.

Infine nella ipotesi che la richiesta non contenga i parametri elaborati, la rogatoria, con provvedimento motivato e notificato all'Autorità giudiziaria estera, viene rigettata. Ovviamente, in tale ultima ipotesi, - trattandosi di indagini coperte dal segreto istruttorio le quali proprio a causa del rigetto della domanda non hanno interessato alcun soggetto della Repubblica -, il diniego alla rogatoria deciso dal Commissario della Legge non viene comunicato ai soggetti a carico dei quali si riferiscono i negati accertamenti. Ipotesi tutt'altro che remota.

3- Il requisito della doppia incriminabilità.

Scendendo all'esame dei principi richiesti per dar corso ad una rogatoria, preme soffermarsi sul requisito di doppia incriminabilità del fatto per il quale si procede. Ciò significa che non è ipotizzabile ammettere una rogatoria nel territorio della Repubblica se il fatto per cui si procede non sia penalmente rilevante nell'ordinamento interno.

Il Commissario della Legge, pertanto, volta per volta dovrà valutare la configurabilità in concreto del corrispondente potere del magistrato penale di questa Repubblica e domandarsi se il fatto descritto configura un'ipotesi di reato anche secondo il diritto interno.

Dall'applicazione del richiamato principio della doppia incriminabilità, il Commissario della Legge per esempio ha negato l'ammissibilità di rogatorie riguardanti illeciti fiscali.

A questo punto si impone una breve disamina della vigente normativa fiscale.

Secondo l'ordinamento giuridico di questo Stato - segnatamente ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 29 gennaio 1996 e pubblicata il 7 febbraio 1996 -, il reato di evasione e frode fiscale è sottoposto ad una condizione di punibilità relativa al mancato pagamento dei tributi erariali e delle relative sanzioni amministrative, entro novanta giorni da quello in cui il provvedimento di accertamento dei competenti organi finanziari è divenuto definitivo: all'uopo la normativa prevede espressamente che l'azione penale e l'attività istruttoria possono aver corso solo dopo la scadenza del termine appena menzionato. La riforma, dunque, esclude - per il magistrato penale - il potere di agire ed anche di compiere qualsivoglia atto istruttorio, fino al termine fissato ed introduce una previsione destinata ad ificidere, non solo sul piano del diritto penale, ma anche procedurale. L'art. 9 della legge 24 febbraio 2000 ha esteso le suddette condizioni di procedibilità anche al settore delle imposte c.d. indirette disciplinato a fini penali dall'art. 388 c.p.

(contrabbando); inoltre l'art. 10 della stessa legge, ha abrogato tutte le sanzioni (di natura penale) relative alla emissione di fatture per operazioni o servizi, inesistenti.

In via speculare il misfatto di cui al l'art. 316 del c.p. nel nuovo testo di cui all'art.13 della legge 29 gennaio 1996, ha disposto che il reato di false comunicazioni sociali, pur rimanendo plurioffensivo e cioè connotato da una molteplicità degli interessi e dei soggetti tutelati, esclude testualmente, dal proprio ambito di applicazione tali falsità, quando esse risultino con scopo di evasioni fiscali. Il reato dunque, può essere integrato solo se la condotta dell'agente è riferita "a fini diversi dall'evasione fiscale". Con conseguente esclusione del misfatto in esame se le false comunicazioni sociali siano dirette al Fisco.

Dunque, nelle ipotesi sopra delineate non rientra nelle attribuzione del Giudice Inquirente esercitare l'azione penale. Conseguentemente, se tale potere non è previsto dall'ordinamento interno, va da sé, che simili accertamenti non potranno essere disposti nemmeno in rogatoria, e la richiesta, pertanto, dovrà essere rigettata.

4- Analitica esposizione dei fatti da parte dell'autorità richiedente.

Appare di tutta evidenza che il vaglio di competenza del Commissario della Legge non è certamente facile e presuppone una conoscenza degli atti di indagine e di accusa del procedimento italiano.

Si introduce a questo punto il secondo requisito necessario per ammettere una richiesta di collaborazione, e, cioè, l'analitica esposizione del fatto da parte dell'Autorità giudiziaria italiana. Tale organo, non si può limitare a segnalare di procedere a carico di chicchessia per il reato di evasione fiscale o per il reato di truffa aggravata, ma deve esporre i fatti in modo tale, che sia direttamente il Commissario della Legge a qualificare le condotte, alla stregua del suo ordinamento giuridico interno.

Una condotta, infatti, potrebbe dar luogo ad illeciti di natura fiscale - e dunque la rogatoria sarebbe inammissibile -, ma, contestualmente, essere arricchita con ulteriori comportamenti, quali l'artificio o il raggirò, idonei a dar luogo al misfatto di truffa aggravata ai danni dello Stato, con la conseguenza che limitatamente a tale illecito la rogatoria sarebbe ammissibile.

A tal proposito la giurisprudenza, - confermata anche da quella di terza istanza penale -, ha riconosciuto sussistere il requisito della doppia incriminabilità nella ipotesi in cui il reato di truffa ai

danni dello Stato si basi su elementi fattuali parzialmente integranti e già qualificati come reato tributario, per il quale la collaborazione non sarebbe concedibile³.

Sempre a titolo di esempio in ordine alla disamina della domanda di collaborazione, il Commissario della Legge, deve ben valutare se i fatti eventualmente addebitati a titolo di falso in bilancio siano plurimi reati tributari e come tali assoggettati alla citata disciplina interna la quale, come detto, si ripercuote, nel giudizio di inammissibilità della rogatoria medesima.

Il riferimento si estende anche all'ipotesi di emissione di fatture a fronte di operazioni o servizi parzialmente o totalmente inesistenti, i cui proventi siano poi trasferiti in circuiti finanziari sammarinesi. In tale fattispecie il giudice sammarinese dovrà distinguere se le finalità di tali operazioni illecite siano comunque sempre e solo di carattere fiscale, ovvero, dirette ad altri scopi. A titolo di esempio è stata dichiarata ammissibile una richiesta di assistenza giudiziaria per il reato di evasione fiscale dopo aver riscontrato che il fine principale della condotta fraudolenta era di occultare temporaneamente lo stato di insolvenza e costituire delle riserve di liquidità all'estero, utilizzate per commettere reati perseguibili dall'ordinamento giuridico interno, attraverso l'anticipo, da parte delle banche, di fatture ideologicamente false, sicchè, l'evasione fiscale era solo una conseguenza.

Analisi, non certamente facili, le quali proprio per la loro complessità necessitano di ben conoscere gli atti, financo addivenire a colloqui diretti con la Magistratura italiana, ovviamente nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti. Ed è pacifico che la richiesta di assistenza giudiziaria non si può limitare ad una mera, ipotetica, prospettazione d'illiceità, occorrendo, invece, che la richiesta sia corroborata con adeguati elementi di fondatezza del reato, "idonei ad assumere valore indiziario", quali, prove, argomenti, ovvero motivazioni dell'organo giudiziario richiedente, circa la sussistenza del *fumus delicti*⁴. Al riguardo la giurisprudenza ha stabilito che non è necessario l'estremo dei "gravi indizi di colpevolezza", richiesto dalla legge italiana per fondare una misura cautelare (cfr. Brunelli, ord. 9 febbraio 2005 proc. rog. 133/2004).

5- Utilizzazione dei risultati della rogatoria.

Consegue inoltre al principio della doppia punibilità che il Commissario della Legge può vincolare l'utilizzazione dei risultati della rogatoria ai soli processi e imputazioni per la quale è stata ammessa; in tal caso l'Autorità italiana, ex art. 729 c.p.p. italiano è vincolata al rispetto di tale

³ Giud. App. Brunelli, ord. 13 marzo 2006; Giudice per la terza istanza penale, dott. Emiliani, sent. 2.6.2006.

⁴ Nobili, ord. 3 marzo 1998.

condizione. Un eventuale diverso uso della attività espletata può essere disposto solo dopo un nuovo giudizio sulla sussistenza dei requisiti e dunque soltanto in caso di specifica autorizzazione del Commissario della Legge. In pratica, il giudice italiano ricevuto gli esiti della rogatoria, ed espletate ulteriori indagini, potrà riformulare un'ulteriore richiesta al Commissario della Legge, tesa a ricevere l'autorizzazione ad utilizzare la documentazione già ottenuta, per un reato diverso da quella inizialmente prospettato.

6- Limiti all'attività richiesta.

Al fine di non incorrere in pericolosi equivoci, si impone una precisazione.

La Giurisprudenza di Appello ha pacificamente stabilito che il giudizio necessario per accogliere o meno una richiesta di assistenza internazionale non implica e, anzi, esclude, un sindacato su scelte, indirizzi, determinazioni investigative, da parte dell'Autorità richiedente. Insomma, il sindacato sulle rogatorie internazionali, per la natura stessa dell'istituto non può essere dilatato e trasformato in una sorta di processo nel processo tendente ad un giudizio parallelo sulla responsabilità penale o in una tipica censura delle scelte istruttorie e delle determinazioni della magistratura estera, ovvero un'occasione per sindacare contenuti e modi di conduzione del processo penale estero⁵. Tantomeno è previsto che lo Stato richiesto possa compiere atti istruttori di propria verifica nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria e nemmeno richiederli all'autorità rogante⁶.

Al principio esposto secondo il quale il magistrato sammarinese non può sindacare le strategie e le necessità investigative, seguono ulteriori determinazioni stabilite dalla giurisprudenza. In primo luogo non è consentito al Giudice sammarinese entrare nel merito di rilievi formulati dal soggetto nei confronti del quale viene ammessa la rogatoria, in ordine alla sua presunta estraneità ai fatti⁷: le ragioni in ordine alla fondatezza dell'accusa, potranno essere fatte valere solo di fronte all'autorità procedente.

Inoltre, eventuali doglianze difensive concernenti la scelta di un determinato atto istruttorio piuttosto di altro, è proponibile solo a quell'Autorità⁸. In tale contesto il Commissario della Legge non può non ammettere una rogatoria con la quale si richiede la citazione di un teste a comparire avanti all'Autorità giudiziaria italiana, richiesta ai sensi dell'art. 31, sebbene, in forza dell'art. 29 lo

⁵ Giud. App. Nobili, ord. 3 agosto 2001, rog. 68/2000.

⁶ Giud. App. pen. Nobili, ord. 31.1.2001, rog. n. 68/2000.

⁷ Giud. App. pen. Brunelli, ord. 9 settembre 2003, rog. n. 37/2003.

⁸ Giud. App. pen. Nobili, ord. 3 marzo 1998, Verni, rog. n. 128/97.

stesso testimone possa essere ascoltato direttamente dal Commissario della Legge. Per meglio chiarire, la Convenzione nella ipotesi di audizione di testi prevede due possibilità: con la prima, l'autorità estera richiede all'Autorità giudiziaria sammarinese di "compiere atti istruttori", come espressamente indicato nell'art. 29, e tra essi vi rientra l'esame di un teste. In tal caso il Commissario della Legge convoca presso il suo Ufficio il soggetto da esaminare al quale sottopone le domande ricevute dalla Procura della Repubblica istante.

Il Trattato tuttavia consente una seconda opportunità a favore della Autorità giudiziaria, quella, cioè, di esaminare direttamente e personalmente, il testimone. Si tratta di quei casi, in cui, la complessità delle indagini, o altre esigenze investigative, inducono un Procuratore della Repubblica a richiedere la comparizione di un testimone avanti a sé.

Trattandosi, appunto, di una scelta investigativa di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria italiana, il Commissario della Legge non può in alcun modo rigettare l'eventuale richiesta o, addirittura sostituire l'atto domandato, procedendo all'audizione in San Marino del teste.

7- Valutazione del nesso di pertinenza fra atto richiesto e reato prospettato: acquisizione di dati bancari.

Le valutazioni dell'autorità giudiziaria sammarinese, possono spingersi fino ad accertare l'esistenza del nesso di pertinenza fra atto richiesto e reato prospettato. In particolare il Commissario della Legge deve verificare se esiste un'obiettivo connessione tra i reati per i quali procede e l'attività di indagine domandata.

Si è così introdotto un ulteriore requisito, altrettanto essenziale, ai fini del giudizio di *exequatur*: il c.d. nesso di pertinenza⁹, la cui sussistenza specie in materia di sequestri o acquisizione di documenti presso istituti di credito, è imprescindibile in ragione della salvaguardia del segreto bancario. Orbene, dal medesimo nesso e dal *fumus delicti*, discende, sicuramente, che non sono consentite indagini esplorative o alla cieca. Pertanto, l'Autorità nella richiesta di assistenza giudiziaria deve presentare un adeguato quadro conoscitivo, che consenta al Commissario della Legge di stabilire l'efficacia dimostrativa della documentazione di cui si richiede l'acquisizione rispetto alla fattispecie giudiziale esplicitata nella rogatoria. A titolo di esempio è stata rigettata una richiesta di assistenza giudiziaria per difetto del nesso di pertinenza tra

⁹ Giud. App. pen. Nobili, ord. 31.1.2001, rog. n. 68/2000.

la richiesta di accertamenti bancari tesa all'acquisizione di documentazione dimostrativa di patrimoni extracontabili di una società, rispetto all'accusa rivolta all'indagato di aver falsamente attestato la partecipazione di taluno ad una assemblea societaria e false sottoscrizioni di partecipanti alle assemblee¹⁰.

E' stato tuttavia precisato che la verifica del nesso di pertinenza non può estendersi ad una postuma verifica, di ogni singola operazione bancaria. Risulta perciò legittima la domanda di una acquisizione coattiva completa di documentazione bancaria, quali ad es. assegni bancari tratti o versati, bonifici, operazioni di prelievo e versamento, libretti di deposito collegati ad un conto corrente, pur essendo prevedibile che fra quelle specifiche operazioni oggetto di verifica alcune possano risultare del tutto estranee al traffico criminoso¹¹.

8- Applicazione delle forme processuali interne nelle rogatorie.

L'osservanza del regime interno impone al Commissario della Legge di espletare la rogatoria nelle **forme processuali previste dalla propria legislazione**. L'atto si compie nel rispetto della disciplina statutale interna e deve osservare le medesime garanzie, forme di tutela, limiti, previsti dall'ordinamento giuridico sammarinese, che riceverebbe, ove fosse da adottare nell'ambito di un processo penale di questa Repubblica. E' infatti principio fondamentale che, nonostante l'alto e indiscutibile valore da riconoscere ad ogni forma di collaborazione giudiziaria internazionale, essa non si possa spingere sino alla emanazione di provvedimenti, e all'esercizio di poteri, diversi da quelli che sarebbero consentiti a titolo di giurisdizione interna.

Sono pertanto inammissibili le richieste di rogatorie aventi ad oggetto un reato prescritto. L'impossibilità di esercitare l'azione penale comporta, secondo il diritto interno, l'inibizione allo svolgimento di indagini, che si ripercuote sulla inammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria.¹² Ovviamente il calcolo della prescrizione deve aver luogo secondo le regole dell'ordinamento interno sammarinese, e non secondo il tempo necessario a prescrivere un reato previsto dalla legislazione italiana. A titolo di esempio il misfatto di bancarotta fraudolenta ex art. 212 del codice penale, si prescrive in 4 anni, da computarsi, **dalla data di ogni singola condotta criminosa**, e non dalla data della dichiarazione del fallimento, a differenza di quello italiano.

¹⁰ Giud. App. pen. Nobili, ord. 3 marzo 1998, Reggini, rog. int. n. 128/97.

¹¹ Giud. App. pen. Nobili, ord. 18 dicembre 2000, Sberlati, rog. int. n. 103/99 e n. 61/97.

¹² Giud. App. pen. Gualieri, ord. 11 dicembre 1998, Reggini, rog. int. 87/98; Nobili, 24 settembre 2002, rog. n. 49/2002, la prescrizione si calcola dal primo atto interruttivo italiano "questo regime riguarda il reato e non la persona dell'imputato".

Ormai numerose sono le pronunce di diniego alla partecipazione di organi investigativi italiani quali Magistratura, Guardia di Finanza, Carabinieri, nel territorio di questa Repubblica e, a maggior ragione all'interno di istituti bancari, sedi di società o abitazioni: nel silenzio della convenzione e dunque in mancanza di un atto formale che introduca deroghe al riguardo, la giurisprudenza vieta l'intervento delle autorità richiedenti¹³, o soggetti delegati.

9- Richiesta rogatoria di sequestri.

L'osservanza del diritto interno comporta altresì che i sequestri richiesti in rogatoria dovranno essere espletati secondo le regole dell'ordinamento giuridico sammarinese. Al riguardo, è pacifico, alla stregua dell'art. 68 del codice di procedura penale che il sequestro presso terzi non indagati né imputati è regolarmente ammesso¹⁴, ove gli elementi probatori risultino pertinenti rispetto a una imputazione o indagine a carico di altri soggetti¹⁵,¹⁶. Sicché un terzo anche se innocente, soggiace alle necessità della giustizia che consistono nella acquisizione di documentazione rilevante ai fini delle indagini. Dunque, pur non risultando contestati reati, possono essere disposti accertamenti presso un istituto di credito (un terzo estraneo per l'appunto), a carico di un cliente, ed in tale ipotesi la banca è obbligata, in qualità di terzo a rispondere e a trasmettere tutte le informazioni in suo possesso.

10- Controlli nella esecuzione di rogatorie.

Come segnalato in premessa, la normativa interna in vigore, nulla espressamente stabilisce in ordine alle procedure esecutive d'assistenza giudiziaria internazionale. In particolare non si rinvencono disposizioni *ad hoc* sui controlli nell'esecuzione delle rogatorie o sulla reclamabilità di un provvedimento di *exequatur* pronunciato dal Commissario della Legge.

Ciò non toglie che una serie di principi e regole da osservare sia stata affermata dalla giurisprudenza. E' stato rilevato che, - quelle decisioni assunte in seguito a rogatoria riguardanti attività del tutto coincidenti con quelle che l'ordinamento interno prevede suscettibili di controllo -, trovano la medesima disciplina, poiché sul piano del diritto interno, la loro natura non muta.

¹³ Giud. App. pen. Gualieri, ord. 4 settembre 1998, Bini, rog. int. 53/98.

¹⁴ Membro del collegio garante Giudice Monocratico, Millo sentenza 18 gennaio 2005, rog. n. 92/2004.

¹⁵ Giud. App. pen. Nobili, ord. 15 luglio 1993, rog. n. 355/93.

¹⁶ Giud. App. pen. Brunelli, ord. febbraio 2005, rog. n. 11/2004 e n. 154/2004.

Dunque, la richiesta di verifica dei presupposti della rogatoria può unicamente essere domandata e avvenire all'interno dei procedimenti incidentali per i quali il controllo è previsto nell'ordinamento sammarinese, e, cioè, - alla stregua dell'art 56 c.p.p.-, avverso i provvedimenti in materia di misure di coercizione personale o patrimoniale, ovvero, di sequestri e della loro convalida.

In tema di reclami, a miglior tutela di diritti, è stata riconosciuta la possibilità, al soggetto interessato, di conoscere, oltre al provvedimento, anche gli atti ricevuti dall'Autorità giudiziaria estera. Altrimenti l'interessato dovrebbe praticare un'impugnazione, al buio. Ovviamente tali ragioni volte a tutelare il contraddittorio, si debbono temperare con l'esigenza dell'Autorità giudiziaria, la cui istruttoria è in corso, alla stregua di specifiche richieste ed accordi con il Commissario della Legge.

Ai sensi dell'art. 24 della legge qualificata n. 55/2003, è previsto un ulteriore ricorso al Giudice di terza istanza, sulla legittimità dei provvedimenti cautelari personali e reali adottati nel corso del giudizio¹⁷. La giurisprudenza ha pacificamente ammesso l'applicazione della suddetta normativa anche avverso le ordinanze pronunciate dal Giudice di Appello ed assunte in esecuzione di rogatorie. Il Giudice di terza istanza ha precisato che l'ordinamento non ha inteso garantire un ulteriore riesame degli elementi di fatto che caratterizzano la vicenda, ma una verifica di legittimità dei provvedimenti già pronunciati, dunque, diversa ed ulteriore da quella di merito già offerta dal grado di appello.

11- Collaborazione giudiziaria ed autonomia.

Rispetto ad asseriti eccessi nella collaborazione giudiziaria ritenuti contrari all'autonomia e alla sovranità statale, la giurisprudenza ha ripetutamente osservato che l'evoluzione storica e la crescita di questa Repubblica sul piano dei rapporti internazionali non consentono concentrazioni restrittive e aprioristiche di questa materia¹⁸. Il c.d. *exequatur*, chiarisce l'III.mo prof. Nobili, in presenza dei requisiti sopra esaminati, non dà luogo ad erosioni della sovranità statale ma a forme di cooperazione che risultano doverose per la magistratura sammarinese, dal momento che questa Repubblica, con leggi ha manifestato di volerle accogliere ed affermare. Non dunque, distorsioni o gravi lesioni al regime della segretezza bancaria, tanto per citare la critica più diffusa, nel disporre in rogatoria accertamenti bancari od esami testimoniali di funzionari.

¹⁷ Art. 9 della legge 26 febbraio 2002 n. 26 e art. 3 della legge 30 ottobre 2003 n. 144.

¹⁸ Giud. App. Nobili, ord. 24 settembre 2002, rog. n. 49/2002.

La salvaguardia della propria Sovranità a cui un piccolo Paese tiene in modo particolare, infatti, non può mai sfociare in una (indiretta) protezione a condotte illecite la punizione delle quali, trovano reciprocità nei rispettivi ordinamenti giuridici.

La complessità della materia, in ragione dello spazio messo a disposizione dall'Istituto Giuridico, impone di fermarmi. Non sono state affrontate le richieste volte alla esecuzione di sentenze penali divenute definitive, o alla confisca. Come, pure, particolarmente interessante ma altrettanto impegnativo, è l'istituto della estradizione.

Si spera che in futuro vi sia l'occasione per un approfondimento anche su tali argomenti.

Il Commissario della Legge

Dott. Rita Vanucci

*Certezza e trasparenza
nei rapporti giuridici italo-sammarinesi*

di Alessandro Petrillo

Esistono situazioni, imposte dalla natura e dalla Storia, che, generando necessitate contiguità, suggeriscono l'asservimento della norma a tali evenienze.

Allorquando il rapporto tra Soggetti supera la contingenza per assurgere a dinamica immanente, a tali Soggetti la Storia rivolge un invito, evocando l'intervento di un Normatore che regoli tali dinamiche.

Ciò può apparir superfluo allorquando i Soggetti si confrontano su piani inidonei a generare relazioni conflittuali.

Allorquando viceversa le dinamiche essenziali dei Soggetti convergono in ambiti comuni e/o solidali, il rigore della normazione assurge a discriminare tra le reciproche pretese, esorcizzando lo spettro dell'arbitrio.

Di tal guisa la norma giuridica soccorre la ragione, collocandosi quale formalizzazione di tali relazioni.

Corollario a tale premessa di ordine sistematico appare, sul piano storico, lo sviluppo di baluardi o capisaldi idonei a plasmare in chiave risolutiva tutte le contingenze e le inquietudini politiche.

Riconoscere così che due Soggetti rivolgono il proprio sguardo ad un comune ambito e reciprocamente si sorvegliano, significa necessariamente evocare quella dinamica e quella dialettica normativa.

Appare così ineluttabile che la convergenza degli interessi su un bacino geografico, genetico e foriero della medesima Storia, imponga alla Repubblica di San Marino ed alla Repubblica italiana di istituire un sentiero preferenziale e privilegiato di dialogo culturale, umano e politico-istituzionale.

Ciò appare viepiù necessitato dallo sviluppo di relazioni che, anche a voler sottacere l'ormai anche troppo evocata globalizzazione, sono imposte da un microcosmo di rapporti particolaristici che distinguono il confronto tra i due Soggetti.

La invasiva presenza dell'un Soggetto nelle dinamiche dell'Altro suggerisce così una rivalutazione delle relazioni giuridiche in un'ottica che, facendo salve le legittime peculiarità, tragga conforto dalle indicazioni della Storia per una auspicabile evoluzione del quadro relazionale.

Non v'è, invero, chi non veda come tale proscenio debba esser depurato da suggestioni e rivendicazioni di tipo particolaristico per consacrarsi ad una più nobile valorizzazione del Principio di legalità.

Affidare la Storia al buon senso, a volte non basta.

S'impone perciò il ricorso ad un quadro ricostruttivo delle reciproche ambizioni che valga a suggerire la comunione ideale che permea ed informa le relazioni ed i rapporti.

Viepiù ciò si appalesa allorquando il contesto sociale su cui scorrono i reciproci destini, si arricchisce di cointeressenze e convergenze prodotte dalla evoluzione, oltreché dalla scoperta di nuove frontiere della scienza e della tecnica.

L'abito che riveste la Repubblica di San Marino è un confine che riposa da secoli su valli che guardano al Titano con solidale, se non simbiotica partecipazione a tradizioni e riti che appartengono al genoma di popolazioni divise solo dal dato anagrafico.

Ciò, all'evidenza, non può non suggerire, ora che tali confini assumono viepiù un profilo virtuale, la necessità di una peculiare camera di compensazione e omologazione dei rispettivi dinamismi, pur, osiamo insistere, nel rispetto delle reciproche peculiarità.

Le imponenti e dilaganti relazioni economiche tra i due Paesi, alimentate dalla ineludibile compenetrazione dei mercati e degli interscambi, suggerisce inevitabilmente il ricorso a forme nuove e/o originali di confronto.

Così la dinamica dei rapporti giuridici, dei negozi e degli atti richiede la coltivazione e la creazione di spazi giuridici al cui interno i Soggetti si comprendano e parlino la medesima lingua.

Proprio in tale ottica, la comune chiave ermeneutica va individuata nella esaltazione e nella più idonea collocazione, all'apice dei rispettivi sistemi, del Principio di legalità che ispira i moderni Stati di diritto.

Corollario indefettibile di un moderno sistema che, nel solco della tradizione più liberale e democratica, voglia valorizzare e garantire al massimo livello la sfera dei diritti è perciò il non meno imponente Principio di certezza della Legge.

Or, non v'è chi non veda, e l'importante contributo scientifico prodotto dal Commissario della Legge di San Marino Dott.ssa Rita Vannucci, ne è l'espressione più chiara, come l'esigenza di quadri normativi certi rappresenti un traguardo che i Legislatori italiani e sammarinesi non devono e non possono mai perdere di vista.

Il qualificatissimo intervento con cui la Dott.ssa Vannucci ha inteso onorare la Scuola di formazione dei penalisti riminesi, rappresenta una sintesi di valore assoluto della elaborazione giurisprudenziale prodotta dal Tribunale sammarinese sul tema delle rogatorie internazionali ovvero sul tema di più frequente ed intenso confronto e collaborazione tra le Autorità Giudiziarie dei due Paesi.

Mentre l'interprete misura il senso e la portata delle indicazioni provenienti dal Giudice, nondimeno è, suo malgrado, costretto a registrare quanto e come la nobiltà e la saggezza di quelle

indicazioni relazionali, rappresenti il prodotto della avveduta e saggia digressione del Giudice stesso sul terreno che, ancor prima dovrebbe esser percorso dal Legislatore.

Evocando la sacramentalità dei riti dello Stato liberale, si è inteso proprio esorcizzare lo spettro di quella assoluta discrezionalità che, depurata e spogliata del buon senso e della umana saggezza, può ineluttabilmente scivolare verso l'arbitrio ed, in ultima analisi, nella negazione stessa della Legalità.

Lo spettro della deriva personalistica è troppe volte figlio del tradimento dello Stato di diritto.

Conferir certezza e trasparenza ai rapporti giuridici tra le parti e, segnatamente tra i due Stati contigui, impone un duplice intervento:

- Al livello interno, stimolando viepiù il Legislatore ad una codificazione che, valorizzando esattamente i Principi di Legalità e Certezza del diritto, si collochi ed imponga come riferibilità endogena per i consociati.
- Al livello esterno, rappresenti il più affidabile e solido dei terreni su cui attivare il confronto e la dialettica internazionale, intercettando l'altrui legittimazione.

Pur nel solco della sua tradizione secolare, non v'è chi non veda come la Repubblica di San Marino, al più alto e nobile fine di esaltare la propria dignità e sovranità, sia oggi chiamata ad un aggiornamento del suo sistema normativo onde conseguire e valorizzare quella referenzialità che ad Essa è oggi viepiù richiesta sul piano internazionale.

In altri termini, tanto più e tanto maggiore sarà la affidabilità e la credibilità della Repubblica, quanto più certi e trasparenti saranno i prodotti del Legislatore, con ciò scongiurando il sospetto dell'arbitrio.

Chi è chiamato, per scelta o per dovere, a confrontarsi con la Repubblica di San Marino si attende quella certezza del diritto che parimenti ritiene di poter offrire.

Ciò implica uno sforzo che sia in grado di intervenire laddove la tradizione, gli usi e le consuetudini non appaiono più adeguate ed in linea con il moderno sviluppo delle relazioni giuridiche, interne ed esterne.

Si registra con grande ammirazione e favore lo sforzo intellettuale di chi, compendiando secoli di storia e tradizione, ha inteso ordinare la produzione legislativa della Repubblica di San Marino in opere di valore scientifico assoluto.

Si fa parimenti tesoro di quanto la saggezza, la cultura e la grande dignità istituzionale del Giudice ha reso patrimonio della Repubblica.

Ci sia tuttavia consentito dire che ciò oggi non è più sufficiente.

Chi agita la toga nell'agone del Processo chiede oggi alla Repubblica di San Marino un Codice di Procedura Penale aggiornato ed al passo con i tempi, nel cui corpo possano comporsi e sanarsi i limiti e le contraddizioni del sistema.

Un Codice che sappia leggere e cogliere le moderne dinamiche processuali imposte da scenari internazionali in cui i sodalizi criminali viaggiano e si insinuano con rapidità sorprendente.

La trasnazionalità del crimine, al pari di quanto si è in precedenza osservato in ordine alla invadenza dei fenomeni mercantili, figli della globalizzazione, è un dato che investe tutti i Paesi e che suggerisce l'approntamento di mezzi, strutture e impianti normativi viepiù adeguati.

Una moderna legislazione deve scongiurare e superare il limite della miopia e guardare oltre il proprio confine offrendo, attraverso la moderna legislazione, uno stimolo sempre maggiore e sempre più proficuo al dialogo tra i popoli e gli Stati.

La Camera Penale di Rimini ha inteso offrire agli Avvocati un tema di riflessione dedicando proprio al "diritto oltre il confine" una giornata di studio, a cui hanno offerto il loro autorevole contributo la Dott.ssa Rita Vannucci e l'Avv. Alvaro Selva, interpreti autentici di quella tradizione e di quel metodo cui abbiamo finora riservato la nostra attenzione.

L'auspicio che ci anima è esattamente quello di aver contribuito, con la nostra riflessione, a stimolare un confronto a cui i Legislatori di entrambi i Paesi prestino attenzione, accogliendo quelle indicazioni che ci siamo permessi di offrire.

Avv. Alessandro Petrillo

Presidente della Camera Penale di Rimini

ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE

Consiglio Scientifico:

Prof.ssa Paola Olivelli	Direttore Scientifico
Avv. Alvaro Selva	Segretario Scientifico
Avv. Pier Luigi Bacciocchi	Segretario Amministrativo
Avv. Giovanna Crescentini	
Avv. Luigi Lonfernini	
Prof. Luigi Mari	
Avv. Paolo Reffi	

Hanno collaborato alla redazione di questo fascicolo di Miscellanea l'Avv. Alvaro Selva, Segretario Scientifico, l'Avv. Maria Antonietta Pari, che opera quale borsista, e la Sig.ra Sonia Collodet, Segretaria dell'Istituto.

Segreteria dell'Istituto Giuridico Sammarinese
Via A. di Superchio, 16 - 47893 Cailungo
Tel. 0549/885325